

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI e CELIDONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1970

Modifica all'imposta di consumo sul gas

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 13 luglio 1966, n. 615, relativa a « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico », si precisano i combustibili da usarsi nel riscaldamento centralizzato in sostituzione dell'olio combustibile.

Al primo posto fra i combustibili « esenti da qualsiasi limitazione di impiego » vengono indicati (art. 12) quelli gassosi, cioè il gas di città, il gas naturale (metano) e simili e tale impiego è considerato anche al capo I (art. 1 e 2) del Regolamento per l'esecuzione della legge citata.

L'uso dei combustibili gassosi, infatti, non comporta inquinamento dell'atmosfera.

Infatti l'inquinamento dell'atmosfera è sostanzialmente da addebitarsi a tre fattori: la formazione di composti dello zolfo, la presenza di sospensioni solide o liquide, la presenza di ossidi di carbonio. Ebbene, i combustibili gassosi non contribuiscono al primo fattore perchè essi sono praticamente privi di zolfo; non contribuiscono al secon-

do perchè si tratta di aeriformi puliti; non contribuiscono infine al terzo perchè è sufficiente un minimo eccesso d'aria per garantire una combustione completa.

È pertanto possibile, da un punto di vista tecnico, la soluzione più completa del sempre più grave problema dell'inquinamento atmosferico proveniente dalle centrali termiche, inquinamento che ha così gravi conseguenze a danno della collettività.

Il combustibile gassoso, usato inizialmente per l'illuminazione, è diventato in seguito il combustibile più diffuso per gli usi di cottura dei cibi e di riscaldamento dell'acqua, ma la possibilità di inserimento del combustibile gassoso nel campo del riscaldamento centralizzato è seriamente frenata dalla disciplina fiscale relativa a tale combustibile contenuta nel testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175).

Infatti l'articolo 95 di detto testo unico considera, fra i combustibili adatti al riscaldamento centralizzato degli ambienti, solo il

gas di città quale oggetto dell'imposta di consumo. Non solo, ma i limiti dell'imposta previsti dal predetto articolo 95 e modificato dall'articolo unico della legge 23 maggio 1956, n. 527, vengono in molti casi ulteriormente aggravati dall'applicazione di una supercontribuzione fino al limite del 50 per cento dell'imposta.

Esiste quindi una discriminazione nel senso ora specificato a danno dei combustibili gassosi; proprio quelli che più di tutti rispondono ai fini della legge « antismog ».

Ad un coordinamento tra le disposizioni del testo unico per la finanza locale e le norme « antismog » si provvede con il presente disegno di legge, che prevede venga ridotta a lire 0,25 per mc. fino a 4.500 calorie, ed oltre 4.500 calorie in proporzione, l'imposta di consumo sul gas luce consumato come combustibile in impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h previsti per riscaldamento di locali e per produzione di acqua calda.

L'approvazione della riduzione in questione non comporta problemi di copertura fi-

nanziaria, in quanto il numero degli impianti per riscaldamento ed acqua calda a gas, rientranti nel campo di potenzialità previsto dalla legge « antismog » è al momento praticamente trascurabile.

L'applicazione di una aliquota ridotta favorendo l'introduzione di nuovi impianti a gas consentirà senza dubbio un maggior gettito nei confronti dell'attuale. Ciò che non è finora accaduto perchè, sebbene le Aziende distributrici abbiano applicato tariffe molto ridotte, gli oneri fiscali, in particolare l'imposta comunale di consumo, gravano eccessivamente sul costo unitario della caloria.

Persistendo quindi con tale gravame, mentre il gettito dell'imposta comunale di consumo non avrebbe alcun incremento, si eliminerebbe dalla possibilità di impiego, ai fini della legge « antismog », il combustibile più puro fra quelli considerati dalla legge stessa.

Confidiamo, per i suesposti motivi, che gli onorevoli colleghi vorranno approvare sollecitamente il disegno di legge che ci onoriamo di proporre alla loro attenzione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nell'articolo 95 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 — testo unico per la finanza locale — e successive modificazioni, la voce « Combustibili » è modificata come segue:

gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici:

	Unità di misura	Imposte (in lire)
fino a 4.500 calorie . .	mc.	L. 1,50
oltre le 4.500 calorie . .	in proporzione	

gas consumato come combustibile in impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h combinati per il riscaldamento di locali e produzione di acqua calda:

fino a 4.500 calorie . .	mc.	L. 0,25
oltre le 4.500 calorie . .	in proporzione.	

